



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 477-2022 - Seduta N° 3739 - del 26/05/2022 - Numero d'Ordine 21

Prot/2022/375321

Oggetto Approvazione del “Protocollo per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e persone vulnerabili nella Regione Liguria - InRete contro la violenza”.

Struttura Proponente Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		6	2

Relatore alla Giunta FERRO Simona

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 3, 30 e 32 della Costituzione;
- la Convenzione Internazionale di New York del 1989, la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli detta di Strasburgo del 1996, ratificata dall'Italia nel 2003, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea detta di Nizza del 2000, ratificata dall'Italia nel 2007 nelle quali viene ribadito il concetto di "superiore interesse del minore" e il suo "diritto al benessere";
- la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 c.d. "Direttiva Vittime";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge, 15 ottobre 2013, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" e in particolare le previsioni in ordine alle misure cautelari e precautelari, rispettivamente, dell'allontanamento dalla casa familiare, e dell'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti dell'autore dei fatti di violenza;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), che ai commi 790 e 791 dell'articolo 1 prevede l'istituzione nelle aziende sanitarie e ospedaliere di un percorso di protezione denominato "percorso di tutela delle vittime di violenza" con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime dell'altrui violenza rimandando all'approvazione a livello nazionale di linee guida volte a rendere operativo tale percorso;
- la Legge 19 luglio 2019, n. 69 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" c.d. "Codice Rosso";
- la Legge 27 settembre 2021, n. 134 "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, c.d. Riforma del processo penale;
- il Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017 "Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio – sanitaria alle donne vittime di violenza" (G.U. n. 24 del 30/01/2018);
- il Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne adottato per il 2017-2020 e per il 2021-2023;
- la Legge Regionale 21 marzo 2007, n. 12 "Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza" che ha come principale finalità la promozione di interventi che assicurino alle donne che subiscono violenza il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, tutelando l'integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;
- la Legge Regionale 9 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani";
- la Legge Regionale 29 luglio 2016, n. 17 "Istituzione dell'azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria";
- le Linee di indirizzo in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori approvate con DGR 535/2015 "Delibera quadro Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti";

VISTI inoltre:

- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (G.D.P.R.);
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

RICHIAMATO in particolare l'art. 15 comma 1 della sopra richiamata legge 241/90 e s.m.i. "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

RICHIAMATA la DGR 13 febbraio 2018, n. 82 "Approvazione schema di protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne e minori e fasce deboli";

CONSIDERATO che il fenomeno della violenza contro le donne e all'interno della famiglia richiede un sinergico intervento delle istituzioni volto al supporto delle vittime da un lato e, dall'altro, a far emergere eventuali casi di violenza reiterata ed abituale che, diversamente, rimarrebbero occultati;

CONSIDERATE l'utilità e l'efficacia del Protocollo regionale stipulato in data 8 marzo 2018, denominato "Protocollo per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e persone vulnerabili nella Regione Liguria - InRete contro la violenza", che ha permesso l'emersione di casi di violenza sospetta per la valutazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'adozione di metodologie unitarie per gli operatori di Polizia Giudiziaria e modalità dedicate di accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza presso il Pronto Soccorso;

DATO ATTO che il suddetto Protocollo ha una validità di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi competenti;

DATO ATTO che dalla sottoscrizione del suddetto Protocollo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO necessario assicurare la continuità dei modelli omogenei e condivisi previsti dal Protocollo regionale e di potenziarne l'efficacia estendendo le azioni previste dal suddetto Protocollo alla rete dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio per vittime di violenza accreditate dalla Regione Liguria ed ai Centri di recupero per persone maltrattanti;

VALUTATO pertanto di:

- approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale, il nuovo schema del "Protocollo per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e persone vulnerabili nella Regione Liguria - InRete contro la violenza";
- dare mandato al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere, con le modalità di cui all'art. 15 comma 2 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii il suddetto Protocollo d'intesa, autorizzando, in sede di sottoscrizione, le modifiche non sostanziali al testo del Protocollo di intesa, ove necessarie;
- impegnare le Strutture competenti della Regione Liguria e dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) a coordinare e promuovere, d'intesa con la Prefettura, le iniziative indicate nel predetto Protocollo;

Su proposta dell'Assessore a Pari Opportunità, Stili di vita consapevoli, Cittadinanza Responsabile, Tutela e valorizzazione dell'Infanzia, Tutela degli Animali d'affezione, Tutela dei Consumatori, Sport, Organizzazione e Personale regionale Simona Ferro;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) **di approvare**, nel testo allegato alla presente deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale, il nuovo schema del “Protocollo per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e persone vulnerabili nella Regione Liguria - *InRete* contro la violenza”, comprensivo dell’addendum sulla procedura operativa per la trasmissione delle informazioni sanitarie tra A.Li.Sa. e l’Autorità Giudiziaria;
- 2) **di dare mandato** al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere, con le modalità di cui all’art. 15 comma 2 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii il suddetto Protocollo d’intesa;
- 3) **di dare atto** che il nuovo Protocollo avrà una durata di quattro anni a decorrere dall’ultima sottoscrizione delle parti ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi competenti.;
- 4) **di autorizzare**, in sede di sottoscrizione, le modifiche non sostanziali al testo del Protocollo di intesa, ove necessarie;
- 5) **di impegnare** le Strutture competenti della Regione Liguria e dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) a coordinare e promuovere, d’intesa con la Prefettura, le iniziative indicate nel predetto Protocollo;
- 6) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e sul sito istituzionale;
- 7) **di trasmettere** il presente provvedimento agli enti sottoscrittori;
- 8) **di dare atto** che dal presente provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.



Protocollo per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e persone vulnerabili nella regione Liguria

***in*Rete contro la violenza**

La Regione Liguria

Il Comune di Genova

La Città Metropolitana di Genova

Le Prefetture – U.T.G. di Genova, Imperia, La Spezia e Savona

La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova

Le Procure della Repubblica presso il Tribunale di Genova, di Imperia, di La Spezia, di Savona

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova

La Legione Carabinieri Liguria

Il Comando Regionale della Guardia di Finanza della Liguria

Le Questure di Genova, Imperia, La Spezia, Savona

L'Università degli Studi di Genova

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

L'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.)

L'ANCI Liguria e i Comuni di La Spezia, Savona, Sanremo e Chiavari, in qualità di Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci

CONSIDERATO

che il fenomeno della violenza contro le donne, minori e persone vulnerabili e all'interno della famiglia, richiede un organico intervento delle istituzioni volto al supporto delle vittime da un lato e, dall'altro, a far emergere potenziali casi di violenza reiterata ed abituale che, diversamente, rimarrebbero occultati;

CONSIDERATE

l'utilità e l'efficacia del Protocollo regionale stipulato l'8 marzo 2018, a seguito dell'applicazione nel territorio della provincia di Genova, denominato "Protocollo per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e persone vulnerabili nella Regione Liguria – InRete contro la violenza", che ha permesso l'emersione di casi di violenza sospetta per la valutazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'adozione di metodologie unitarie per gli operatori di Polizia Giudiziaria e modalità dedicate di accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza presso il Pronto Soccorso;

RITENUTA

l'opportunità di garantire la continuità dei modelli omogenei e condivisi previsti dal Protocollo regionale e di potenziarne l'efficacia estendendo le azioni previste dal suddetto Protocollo alla rete dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio per vittime di violenza accreditate dalla Regione Liguria e ai Centri di recupero per uomini maltrattanti;

VISTI

- gli artt. 3, 30 e 32 della Costituzione;
- la Convenzione Internazionale di New York del 1989, la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli detta di Strasburgo del 1996, ratificata dall'Italia nel 2003, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea detta di Nizza del 2000, ratificata dall'Italia nel 2007 nelle quali viene ribadito il concetto di "superiore interesse del minore" e il suo "diritto al benessere";
- la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 c.d. "Direttiva Vittime";
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (G.D.P.R.);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- la Legge, 15 ottobre 2013, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” e in particolare le previsioni in ordine alle misure cautelari e precautelari, rispettivamente, dell’allontanamento dalla casa familiare, e dell’allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti dell’autore dei fatti di violenza;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), che ai commi 790 e 791 dell’articolo 1 prevede l’istituzione nelle aziende sanitarie e ospedaliere di un percorso di protezione denominato “percorso di tutela delle vittime di violenza” con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime dell’altrui violenza rimandando all’approvazione a livello nazionale di linee guida volte a rendere operativo tale percorso;
- la Legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” c.d. “Codice Rosso”;
- la Legge 27 settembre 2021, n. 134 “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, c.d. Riforma del processo penale;
- il Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017 “Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio – sanitaria alle donne vittime di violenza” (G.U. n. 24 del 30/01/2018);
- il Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne adottato per il 2017-2020 e per il 2021-2023;
- la Legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 “Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza” che ha come principale finalità la

promozione di interventi che assicurino alle donne che subiscono violenza il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, tutelando l'integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;

- la Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani";
- la Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 "Istituzione dell'azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria";
- le Linee di indirizzo in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori approvate con DGR 535/2015 "Delibera quadro Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti";

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

"I visti e le considerazioni su riportati nonché l'Allegato Addendum sulla Procedura operativa per la trasmissione delle informazioni sanitarie tra A.Li.Sa. e l'Autorità Giudiziaria costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo".

Art. 2

(Finalità)

Il presente Protocollo si propone le seguenti finalità:

- l'adozione di azioni su tutto il territorio regionale, volte all'emersione, alla prevenzione ed alla repressione dei reati di violenza ai danni di donne, minori, persone vulnerabili, anche tramite l'utilizzo, da parte della Autorità Giudiziaria o della polizia giudiziaria, sia in relazione ad attività delegata dall'Autorità Giudiziaria sia in relazione ad attività di Polizia Giudiziaria effettuata di propria iniziativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 347 e seguenti del c.p.p., dietro autorizzazione giudiziaria della banca dati regionale, gestita da A.Li.Sa. ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17, ove sono registrati gli accessi, con relativo codice, presso le strutture di Pronto Soccorso e/o ospedaliere dell'intera regione;

- l'attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con DPCM del 7 luglio 2015 e del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, anche attraverso ciascuna Conferenza dei Sindaci che coordinerà, per la parte relativa al sostegno sociale delle vittime, gli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza contro le donne ed il loro inserimento socio-lavorativo;
- la costituzione, in ciascun ambito territoriale di competenza, coordinato dalla Prefettura competente, di un gruppo di lavoro inter istituzionale, composto da magistrati e operatori di polizia giudiziaria, da medici operanti presso le strutture di Pronto Soccorso, operatori sociali e socio sanitari, ed esteso ai rappresentanti dei Centri Antiviolenza e dei Centri di recupero per uomini maltrattanti, e ove necessario al referente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, con il fine di garantire lo scambio tempestivo di flussi "dedicati" di informazioni - quali referti o altre segnalazioni - in grado di evidenziare fatti di reato commessi mediante violenza anche se dissimulati nel contesto di episodi di apparente minore rilevanza sanitaria o penale, e la cura, il sostegno delle vittime, anche avvalendosi delle "Linee Guida per la presa in carico sanitaria ed assistenziale in Pronto Soccorso della vittima di violenza" elaborate per la realtà della provincia di Genova dal Tavolo denominato "AMALTEA";
- la prosecuzione, presso i presidi ospedalieri di tutta la regione, di un percorso di accompagnamento della vittima di violenza volta a facilitare le denunce spontanee e a favorire interventi a tutela dei minori eventualmente coinvolti, in raccordo con i servizi sociosanitari territoriali e i Centri Antiviolenza accreditati;
- la prosecuzione ed implementazione dei percorsi di sostegno e trattamento dell'uomo maltrattante;
- la promozione della formazione di tutti gli operatori coinvolti nel contrasto del fenomeno;
- l'individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e sulle situazioni che possono portare ad innescare comportamenti di violenza;
- la costruzione di un sistema condiviso di rilevazione, raccolta, ed analisi dei dati.

Art. 3 **(Impegni)**

Per l'attuazione del presente Protocollo, i soggetti aderenti assumono gli impegni di seguito declinati:

a) la Regione Liguria si impegna a:

- coordinare e promuovere, d'intesa con la Prefettura e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova, le iniziative indicate nel presente Protocollo;
- costituire o implementare, ove già costituito, presso le Aziende e gli enti del SSR, tramite A.Li.Sa., un nucleo operativo multidisciplinare composto da operatori socio-sanitari (psicologo e/o assistente sociale) da impiegarsi nel percorso di accompagnamento della vittima di violenza al Pronto Soccorso, curando, al contempo, d'intesa con tutti i soggetti aderenti, la formazione del medesimo;
- in conformità al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con DPCM del 7 luglio 2015 e al Piano strategico nazionale di cui sopra, promuovere, anche d'intesa con le Conferenze dei Sindaci, le attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica, assistenza legale, collegamento con le Case Rifugio, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa svolte dai Centri Antiviolenza, anche attraverso le reti territoriali inter istituzionali promosse dagli enti locali;
- promuovere e coordinare l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni svolta dai Centri Antiviolenza;
- realizzare, anche d'intesa con le altre parti firmatarie, campagne di comunicazione di utilità sociale;
- curare, d'intesa con gli altri soggetti firmatari del presente Protocollo, l'attività di formazione continua per gli operatori sanitari, sociosanitari e sociali in ordine ai maltrattamenti verso donne, i minori e fasce deboli, e la realizzazione periodica di corsi di formazione sulla materia con l'intervento di magistrati, delle forze dell'ordine, del personale sanitario, socio sanitario e sociale coinvolto;

b) le Prefetture - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, Imperia, Savona, La Spezia

si impegnano a:

- coordinare, d'intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova e le Procure della Repubblica presso i rispettivi Tribunali, le azioni previste dal Protocollo in ambito provinciale anche convocando periodiche riunioni presso ogni Prefettura, a cadenza semestrale, dei referenti dell'unità di lavoro inter istituzionale, con il fine di verificare l'andamento e i risultati dell'attività di analisi e studio connessa agli accessi pregressi di donne e minori alle strutture di Pronto Soccorso;

- promuovere, a carattere periodico, anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, momenti di verifica ed analisi sia sull'andamento del fenomeno, anche sulla scorta delle analisi e degli studi compiuti dai soggetti firmatari e trasmessi alla Prefettura, sia sull'efficacia delle azioni previste dal presente Protocollo;

- curare la realizzazione di momenti di confronto allargato e di divulgazione delle attività realizzate;

c) la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, si impegna, inoltre a:

- coordinare e promuovere, d'intesa con la Regione Liguria e con la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova, le iniziative indicate nel presente Protocollo;

- promuovere, con la Regione Liguria, la realizzazione di corsi di formazione sulla materia con l'intervento di magistrati, delle forze dell'ordine, del personale sanitario, socio sanitario e sociale dedicato all'attività di prevenzione e repressione;

- promuovere, anche d'intesa con l'Università degli Studi di Genova e con l'Ufficio Scolastico Regionale, strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e sulle situazioni che possono portare ad innescare comportamenti di violenza;

d) la Procura Generale presso la Corte d'Appello, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova e le Procure della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Imperia, La Spezia, Savona si impegnano a:

- utilizzare, d'intesa con le strutture di Pronto Soccorso, un canale privilegiato e c.d. "dedicato" per tutti i flussi informativi relativi ai referti e alle segnalazioni che hanno ad oggetto casi di violenza, anche presunta, ai danni di una donna, di minori e di persone vulnerabili;

- contribuire alla formazione professionale di tutti i soggetti istituzionali che, a vario titolo, sono coinvolti nel contrasto del fenomeno;

- emanare direttive alla polizia giudiziaria e, se richieste, fornire indicazioni agli operatori sanitari, in ordine alle modalità di acquisizione delle notizie di reato e della raccolta degli elementi di prova, anche in vista di possibili interventi urgenti per la tutela della vittima;

e) la Legione Carabinieri della Liguria, il Comando Regionale della Guardia di Finanza della Liguria, le Questure di Genova, di Imperia, di Savona e di La Spezia, (anche attraverso le loro articolazioni territoriali), si impegnano a:

- in caso di segnalazione da parte degli ospedali, nei casi di denunciata o presunta violenza, inviare tempestivamente personale adeguatamente formato affinché, nell'immediatezza dei fatti, raccolga la querela, o comunque acquisisca il referto, la denuncia, elementi di prova o altri elementi utili per

avviare indagini, e si adoperi, unitamente al personale socio sanitario presente al Pronto Soccorso, a promuovere la libera determinazione della vittima di violenza in merito alla decisione di denunciare i fatti subiti;

- richiedere ad A.Li.Sa., nel caso di indagini per i fatti di violenza e dietro autorizzazione o delega della Procura competente, informazioni ricavabili dalla banca dati regionale sia in relazione ad attività delegata dall'Autorità Giudiziaria sia in relazione ad attività di Polizia Giudiziaria effettuata di propria iniziativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 347 e seguenti del c.p.p.;
- indipendentemente dalla sussistenza della condizione di procedibilità, avviare, sotto la direzione della Procura competente, anche a norma dell'art. 346 c.p.p., le indagini necessarie per i reati in cui la persona offesa sia una donna, un minore o un soggetto vulnerabile, evidenziatisi in occasione di accesso al Pronto Soccorso;
- segnalare tempestivamente alla Procura Minori situazioni in cui vi siano figli comunque danneggiati dalla violenza di un genitore e dalla contestuale fragilità e incapacità a proteggerli dell'altro, anche previo contatto telefonico con il PM Minori di turno;
- avere cura di monitorare e scambiare con le altre Forze di Polizia tutti i dati relativi agli interventi esperiti, anche per liti in famiglia, in cui siano emerse circostanze sintomatiche di maltrattamenti in famiglia attraverso l'inserimento nello SDI con modalità COPE;
- sensibilizzare e formare adeguatamente i propri operatori in occasione dell'acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza sulle donne;
- assicurare che la raccolta delle denunce e delle segnalazioni degli episodi di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di violenza oltre che la delicatezza necessaria nella trattazione di vicende collegate alla presenza di minori;
- favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate ai sensi del presente Protocollo;
- nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, raccogliere ed analizzare i dati del fenomeno ed elaborare statistiche da trasmettere trimestralmente alla Prefettura competente;

f) l'Università degli Studi di Genova (attraverso la Scuola di Scienze Sociali, il Dipartimento di Scienze della Salute - Unità di Ricerca in Medicina Legale e Criminologia dell'Università degli Studi di Genova e il Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia e genetica e scienze

materno - infantili - Sezione di Psichiatria, e altri dipartimenti a seconda delle necessità) si impegna, d'intesa con i firmatari del presente Protocollo a:

- individuare strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e sulle situazioni che possono portare ad innescare comportamenti di violenza;
- partecipare allo studio retrospettivo dei casi di sospetta violenza;
- prestare la propria collaborazione nell'attività formativa degli operatori che si trovano a prestare la prima assistenza;
- prestare la propria disponibilità a compiere indagini di natura tecnica di tipo psichiatrico, medico-legale e sociologico sulla vittima o sull'autore di violenza individuando idonee strategie preventive;
- individuare percorsi di supporto del soggetto maltrattante;
- prestare la propria collaborazione e attività in occasione degli accessi di vittime di violenza presso le strutture di Pronto Soccorso;

g) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, anche attraverso e le sue articolazioni territoriali, si impegna a:

- segnalare tempestivamente alle Procure e alla Polizia giudiziaria ogni caso di violenza e sintomatico di abuso verso i minori all'interno della scuola e sensibilizzare gli insegnanti in ordine all'obbligatorietà della segnalazione dei fatti di violenza appresi nell'esercizio ed in occasione delle proprie funzioni;
- emanare direttive specifiche affinché detto obbligo sia assolto da ciascun insegnante che nell'esercizio o a causa della sua funzione abbia notizia di detti fatti di violenza, anche per l'ipotesi che i fatti possano comportare responsabilità disciplinare del personale scolastico, mediante segnalazione al Preside, alle Procure ed alla Polizia Giudiziaria oltre che allo stesso Ufficio Scolastico;
- promuovere, anche con l'ausilio dell'Università degli Studi di Genova, presso le istituzioni scolastiche del territorio, attività di educazione alla cultura dell'affettività, al miglioramento del clima scolastico e all'eliminazione della violenza nella soluzione dei conflitti interpersonali, nonché organizzare campagne informative all'interno del sistema scolastico, volte ad una corretta comunicazione mediatica e pubblicitaria, rispettosa dell'immagine della donna;
- curare, d'intesa con gli altri soggetti firmatari, attività di formazione continua destinata ai Dirigenti scolastici, docenti e personale ATA in ordine al fenomeno della violenza di genere;

- collaborare all'attività di prevenzione in materia di violenza di genere da svolgersi anche all'interno della scuola;

h) A.Li.Sa. si impegna a:

- promuovere, in collaborazione con le realtà territoriali, la formazione avente carattere interdisciplinare degli operatori del Pronto Soccorso;

- estrapolare i seguenti casi di accesso al Pronto Soccorso:

A) per i minori:

entro il mese di giugno di ogni anno i casi che, nell'anno antecedente a quello di estrazione (anno di riferimento), presentino cause e frequenza di:

1) almeno un evento con causa di accesso al triage per "violenza altrui" in concomitanza di almeno altri due eventi con causa relativa a "evento traumatico" nell'anno di riferimento;

2) almeno un evento nell'anno di riferimento con causa di accesso al triage per "violenza altrui" (esclusi i casi individuati al punto precedente);

3) almeno tre eventi nell'anno di riferimento con causa di accesso al triage per "evento traumatico" (esclusi i casi individuati nei due punti precedenti);

B) per le donne:

1) entro il mese di giugno di ogni anno i casi che, nell'anno precedente a quello di estrazione (anno di riferimento), presentino almeno un accesso, per "asserita violenza altrui" e almeno tre accessi, nel biennio precedente all'anno di estrazione per una qualunque causa; inoltre verranno estratti i casi con cinque accessi nel biennio precedente l'anno di estrazione con una tra le seguenti cause: "asserita violenza altrui", "infortunio domestico", "trauma accidentale", "sconosciuta";

2) entro il mese di ottobre di ogni anno l'estrazione di cui al punto precedente sarà effettuata includendo anche i casi occorsi nel 1° semestre dell'anno di estrazione;

- comunicare gli esiti dell'estrazione di cui ai punti A) o B) all'Autorità Giudiziaria con modalità idonee alla tutela della riservatezza delle persone interessate - adottando misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art.32 del Regolamento UE 2016/679 -, da concordare con le singole Procure della Repubblica. L'Autorità Giudiziaria analizzerà direttamente i casi che risultino già oggetto di procedimento e potrà comunicare ai Direttori di Pronto Soccorso casi anche eventualmente non già oggetto di procedimento ritenuti meritevoli di approfondimento giudiziario da parte dei clinici

(tramite un'analisi effettuata direttamente sulle cartelle cliniche individuate dall'estrapolazione regionale);

- rispondere tempestivamente all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria, sia in relazione ad attività delegata dall'Autorità Giudiziaria sia in relazione ad attività di Polizia Giudiziaria effettuata di propria iniziativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 347 e seguenti del c.p.p., dietro autorizzazione giudiziaria, nel caso di richiesta di informazioni sanitarie disponibili sulle banche dati regionali per le finalità di giustizia del presente Protocollo, anche ai sensi della normativa in materia di privacy vigente in materia. Specificamente le richieste di informazioni dovranno sempre essere corredate da opportuna documentazione comprovante l'attività investigativa in essere. L'accesso alle informazioni contenute nei flussi informativi gestiti da A.Li.Sa. sarà sempre conforme al principio "della pertinenza e non eccedenza" dei dati forniti, nel rispetto delle modalità operative che saranno definite separatamente con le Procure;

i) le AA.SS.LL. 1, 2, 3, 4, 5, l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, l'Ospedale Evangelico Internazionale si impegnano a:

- collaborare con la Regione Liguria e A.Li.Sa. all'istituzione, ovvero ove già costituito a mantenere ed implementare, presso le strutture di Pronto Soccorso di un nucleo operativo competente nella cura e sostegno delle vittime di violenza che preveda oltre al personale sanitario (medico ed infermiere) altre figure professionali (assistente sociale e/o psicologo) e all'istituzione di un percorso di accoglienza in caso di violenza dichiarata o sospettata, già al momento di contatto con il 118;

- provvedere all'esame e alla rivalutazione dei referti relativi agli accessi pregressi di minori, donne e categorie deboli presso le strutture di Pronto Soccorso secondo le modalità sopra indicate;

- favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione e aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate ai sensi del presente Protocollo;

- sensibilizzare il personale sanitario alla valutazione approfondita, anche alla luce di pregressi accessi presso il Pronto Soccorso, di ogni caso in cui una donna o un minore rechi lesioni o un soggetto appartenga alle c.d. fasce deboli (anziani e portatori di handicap), che per la tipologia e le modalità, facciano sospettare che essi possano essere stati vittime di violenza, indipendentemente dalle dichiarazioni della vittima, e indipendentemente dalla durata della prognosi delle lesioni;

- sensibilizzare il personale sanitario che si imbatte in una vittima di violenza a verificare se vi siano minori all'interno della sua famiglia, i quali, spettatori abituali di scene traumatiche, necessitano di un sostegno e di un percorso di tutela dedicato;
- sensibilizzare il personale sanitario, affinché ogniqualvolta emerga il dubbio che una donna, un minore, anziano o disabile possa essere stata vittima di violenza, attivi il personale socio-sanitario (assistente sociale o psicologo) e la Polizia Giudiziaria;
- fornire indicazioni sui Centri Antiviolenza accreditati anche attraverso l'affissione e/o la distribuzione di materiale informativo;

l) la Città Metropolitana di Genova si impegna a:

- diffondere, anche con mezzi telematici, i contenuti del protocollo sul territorio e all'interno delle scuole superiori del secondo ciclo;

m) l'ANCI Liguria ed i Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci si impegnano a:

- predisporre periodicamente i Piani biennali di contrasto alla violenza contenenti le attività, i servizi avviati o che si intendono attivare e i relativi costi;
- istituire, in accordo con gli altri enti coinvolti, il "Tavolo di Coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e il loro inserimento socio-lavorativo" previsto dal "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", anche a partire dalle esperienze di rete e dagli accordi già stipulati tra i diversi soggetti coinvolti.

n) i Centri Antiviolenza accreditati attraverso la Regione Liguria si impegnano a:

- collaborare con gli altri enti firmatari del presente Protocollo all'attività di informazione e sensibilizzazione, formazione del personale, raccolta e analisi di dati e di informazioni;
- accogliere e sostenere - a titolo gratuito - le donne di tutte le età che hanno subito violenza o sono esposte alla minaccia di ogni forma di violenza e i loro figli minorenni, indipendentemente dal luogo di residenza;
- in particolare, i Centri Antiviolenza si impegnano a garantire i seguenti servizi: ascolto, accoglienza in raccordo con le Case Rifugio, assistenza psicologica, assistenza legale, supporto ai minori vittime di violenza assistita - anche attraverso accordi e collaborazioni con i servizi sociali e sanitari, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa - anche attraverso accordi e collaborazioni con i servizi pubblici e privati;

- favorire la segnalazione tempestiva alle Procure e alla Polizia giudiziaria in caso di violenza e abuso verso i minori;

o) le Case Rifugio accreditate attraverso la Regione Liguria, si impegnano a:

- collaborare con gli altri enti firmatari del presente Protocollo all'attività di informazione e sensibilizzazione, formazione del personale, raccolta e analisi di dati e di informazioni;
- fornire alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica;
- definire e attuare il progetto personalizzato della donna- in raccordo con i Centri Antiviolenza - provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico;
- assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana.

(Art. 4)

(Accordi attuativi)

La collaborazione tra le Parti potrà essere realizzata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno in particolare gli aspetti di natura organizzativa e gestionale, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza e alle coperture assicurative.

Gli accordi attuativi non prevedranno alcun onere per le parti.

(Art. 5)

(Durata ed eventuale rinnovo)

Il presente Protocollo ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi competenti.

(Art. 6)

(Adesione, recesso o scioglimento)

Al presente Protocollo aderiscono i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio accreditati dalla Regione Liguria oltre ai centri di recupero per persone maltrattanti. È fatta salva la facoltà dei nuovi Centri

Antiviolenza e delle nuove Case Rifugio di aderirvi a seguito di accreditamento, mediante accordi diretti con la Regione Liguria.

Analoga procedura di adesione è applicata nei confronti dei Centri per gli autori di violenza, a seguito del conseguente accreditamento regionale.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a tutte le parti con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

(Art. 7)

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione agli impegni assunti mediante la stipula del presente Protocollo.

(Art. 8)

(Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi attuativi di cui all'art. 4 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (G.D.P.R.) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.



SOTTOSCRITTORI

Regione Liguria _____

Comune di Genova _____

Città Metropolitana di Genova _____

Prefettura – U.T.G. di Genova _____

Prefettura – U.T.G. di Imperia _____

Prefettura – U.T.G. di La Spezia _____

Prefettura – U.T.G. di Savona _____

Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova _____

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova _____

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia _____

Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia _____

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona _____

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova _____

Legione Carabinieri Liguria _____

Comando Regionale della Guardia di Finanza della Liguria _____

Questura di Genova _____

Questura di Imperia _____

Questura di La Spezia _____

Questura di Savona _____

Università degli Studi di Genova _____

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria _____

Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) _____

ANCI Liguria _____



Comune di La Spezia

Comune di Savona

Comune di Sanremo

Comune di Chiavari



SOGGETTI ADERENTI

A.S.L. 1, A.S.L. 2, A.S.L. 3, A.S.L. 4, A.S.L. 5, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale, Centro Antiviolenza ISV, Centro Antiviolenza Telefono Donna, Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, Centro Antiviolenza Mascherona e Casa Rifugio Elisa, Centro Antiviolenza e Casa Rifugio Per non subire violenza, Centro Antiviolenza Casa Pandora Margherita Ferro, Centro Antiviolenza Pandora, Telefono Donna Centro AntiViolenza CIF, Centro Antiviolenza Irene, Centro Antiviolenza Mai più sola e Casa Rifugio Franca Viola, Casa Rifugio L'isola che c'è, Casa Rifugio Marina.



Addendum al protocollo

Procedura operativa per la trasmissione delle informazioni sanitarie tra A.Li.Sa. e l'Autorità Giudiziaria

Si riportano qui di seguito le modalità operative previste all'art. 3 lettera h (impegni) del Protocollo di Intesa laddove è previsto tra gli impegni in capo ad A.Li.Sa. quanto segue:

“rispondere tempestivamente all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria, sia in relazione ad attività delegata dall'Autorità Giudiziaria sia in relazione ad attività di Polizia Giudiziaria effettuata di propria iniziativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 347 e seguenti del c.p.p., dietro autorizzazione giudiziaria, nel caso di richiesta di informazioni sanitarie disponibili sulle banche dati regionali per le finalità di giustizia del presente Protocollo, anche ai sensi della normativa in materia di privacy vigente in materia. Specificamente le richieste di informazioni dovranno sempre essere corredate da opportuna documentazione comprovante l'attività investigativa in essere. L'accesso alle informazioni contenute nei flussi informativi gestiti da A.Li.Sa. sarà sempre conforme al principio “della pertinenza e non eccedenza” dei dati forniti, nel rispetto delle modalità operative che saranno definite separatamente con le Procure”;

Invio della richiesta di informazioni sanitarie ad A.Li.Sa. da parte della Polizia Giudiziaria

- Su casella di posta elettronica dedicata richiesteag@alisa.liguria.it;

Come previsto dal Protocollo di Intesa la richiesta deve contenere il riferimento all'autorizzazione o delega della Procura competente.

La richiesta NON deve contenere nell'oggetto il nome e cognome del soggetto per cui si chiedono le informazioni.

Il nome, cognome e data di nascita ed altre informazioni anagrafiche devono essere specificati nel corpo della lettera di richiesta, adottando misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art.32 del Regolamento UE 2016/679.

Invio nota di risposta da A.Li.Sa. alla Polizia Giudiziaria

I dati relativi alle informazioni sanitarie disponibili sulle banche dati regionali, nel rispetto del principio di minimizzazione, vengono comunicati ai richiedenti, adottando adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'art.32 del Regolamento UE 2016/679.

Tipologia dati forniti:

- nel caso in cui la richiesta indichi la necessità di informazioni sanitarie relative solamente agli accessi al Pronto Soccorso, i campi estratti saranno i seguenti: anno, sede del Pronto Soccorso, identificativo accesso, data-ora triage, data-ora dimissione, causa accesso, cognome, nome, sesso, data di nascita;
- nel caso in cui la richiesta indichi la necessità di ulteriori informazioni sanitarie disponibili sulle banche dati regionali (oltre agli accessi al Pronto Soccorso), le tipologie di dati possibili saranno le seguenti: iscrizione anagrafe sanitaria, dati del medico di base, Pronto Soccorso, ricoveri, prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- estensione temporale: i dati saranno forniti solo per il periodo specificato nella richiesta, altrimenti dall'ultimo mese completo disponibile dei flussi informativi con particolare riferimento al flusso Pronto Soccorso indietro per 5 anni;
- nel caso non vengano trovati accessi al Pronto Soccorso per il periodo indicato, saranno riportati nella risposta gli estremi della ricerca effettuata con l'indicazione dell'esito negativo.

A.Li.Sa. risponderà nei 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della richiesta, salvo i casi in cui nelle richieste sia esplicitato particolare carattere di urgenza non differibile. Laddove non fosse possibile rispondere entro 5 giorni lavorativi, A.Li.Sa. ne darà comunicazione indicando il nuovo eventuale termine per la risposta.

Si fa presente che il personale non è reperibile e, pertanto, le richieste verranno evase in orario di ufficio.

Riferimenti

SC Ricerca, Innovazione, HTA e gestione dei processi ospedalieri e dell'assistenza specialistica, – A.Li.Sa. Piazza della Vittoria n. 15 – 3° piano – Genova

Gabriella Paoli – tel. 010/5485614

Laura Perini – tel. 010/5485624

Chiara Farese – tel. 010/5488160

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-497

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Simona FERRO		24/05/2022 12:25
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Francesco QUAGLIA		24/05/2022 11:54
* Approvazione Legittimità	Daniela AGUGLIA	Barbara FASSIO	24/05/2022 09:20
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Maria Luisa GALLINOTTI		23/05/2022 17:10
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Cinzia CATZEDDU		23/05/2022 17:09

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria